

Udine, 30 novembre 2016

## **Trasferta occasionale e trasferta abituale, interpretazione autentica nel Decreto Fiscale** **- Importante successo dell'azione di Confartigianato**

Con la conversione in Legge del Decreto Legge Fiscale n. 193/2016 è stata inserita un'importante norma interpretativa sull'annosa questione del trattamento fiscale e previdenziale degli istituti della "trasferta occasionale" e della "trasferta abituale" il cd. **trasfertismo** che finora ha creato incertezza sulla disciplina da applicare ai lavoratori in materia di trasferta.

La Corte di Cassazione con un orientamento avviato nel 2012 e ribadito successivamente, aveva completamente invertito gli indirizzi precedenti individuando quale "lavoratore trasfertista" colui che ha "variabilità del luogo di lavoro". In questo modo, venivano assorbiti nel trattamento fiscale previsto dall'articolo 51, comma 6, del Testo unico delle imposte sui redditi, gli importi erogati a titolo di trasferta mediante l'imposizione al 50%. La medesima aliquota veniva quindi applicata anche ai fini contributivi. Gli organi ispettivi di Inps, del Ministero del Lavoro e dell'Agenzia delle Entrate erano quindi intervenuti recentemente per recuperare le differenze contributive conseguenti al disconoscimento dell'applicazione dell'istituto della trasferta con particolare riferimento alle aziende dei settori dell'impiantistica, della meccanica e dell'edilizia.

Ebbene, nel decreto legge 193/2016 (Decreto Fiscale), convertito in legge il 24 novembre scorso ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata inserita (articolo 7quinquies) una importante norma interpretativa che restituisce certezza alle imprese sulle disposizioni e il trattamento contributivo e fiscale da applicare ai lavoratori in materia di trasferte.

La legge ha finalmente corretto le incertezze degli ultimi anni ripristinando di fatto quello che aveva deciso a suo tempo l'Inps nel messaggio n. 27271 del 2008, in cui si riportava che le indennità formano il reddito per il 50% **solo** se ricorrono tre condizioni: la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuita senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Coloro quindi che non ricadono in questa casistica si vedranno applicare il regime molto più favorevole di cui al comma 5 del TUIR che prevede il calcolo dell'indennità nel reddito solo oltre la soglia di 46,48 euro (per le trasferte all'interno del territorio nazionale) o 77,46€ (per le trasferte all'esterno del territorio nazionale).

La norma in esame ha effetto retroattivo e pertanto fa salvi anche i comportamenti pregressi delle imprese.

**Azione confederale:** *l'inserimento nel testo di Legge è un importante successo dell'azione confederale: fin dalla prima pronuncia della Cassazione la Confederazione si è immediatamente attivata con l'Inps allo scopo, in primo luogo, di evitare la sostituzione dell'indirizzo di cui al messaggio del 2008 con uno diverso e coerente con quello della Cassazione. La Confederazione ha elaborato pertanto la proposta di norma di interpretazione autentica dell'art. 51 comma 6 del Tuir destinata a prevedere per legge i criteri già indicati dalla prassi amministrativa, e grazie alla forte attività di lobby confederale è stata inserita, con successo, nel Decreto Legge 193/2016.*

Si ritiene utile riportare il testo dell'articolo 51, comma 5 e 6 del TUIR.

Comma 5: "Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.

Comma 6: "Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, [...omissis...] concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione".